



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA



Ministero della Giustizia

Via Ettore Lombardo Pellegrino, 103, 98123 Messina

Codice Fiscale 80014240834

pec: protocollo.odaf.messina@conafpec.it

Protocollo: 558/22
Messina, 17/10/2022

A tutti gli iscritti all'Albo
Loro Sedi

Gentile Collega,

In ottemperanza a quanto già disposto ai sensi del Regolamento CONAF 3/2013 e della delibera CONAF 403/2016 ti ricordiamo che è in scadenza l'adempimento all'obbligo formativo per il triennio 2019-2022 per l'assolvimento di obbligo formativo sono necessari 9 CFP di cui 1 CFP meta-professionalizzante.

Si rammenta che dal primo gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento CONAF per la formazione professionale pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia n 17 del 15 Settembre 2022. In particolare richiamiamo l'attenzione **sugli artt. 22 (Entrata in vigore) - 18 (Inosservanza dell'obbligo formativo) e 18 bis (Sanzioni)**

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell'art. 18 bis che avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

Art.18 Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.
2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18 bis Sanzioni

1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:

- Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto;
- Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto;
- Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.

Per quanto sopra esposto ti esortiamo a consultare l'area riservata presente sul SIDAF al fine di avere contezza dei crediti professionali acquisiti nel triennio di riferimento e colmare gli eventuali deficit formativi al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste dal sopra menzionato Regolamento.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Agronomo Salvatore Messina

